



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

all. al verbale del
06.03.18
Ordine Avvocati Bari
Depositato nella seduta consiliare del

06 MAR. 2018

Il Consigliere Segretario

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITA'

1. RICHIESTA DI PARERE

La richiesta di parere va depositata presso la Segreteria dell'Ordine, unitamente ai documenti ritenuti utili e alla ricevuta di versamento del relativo contributo, in originale e tante copie quante sono le parti creditrici

2. ASSEGNAZIONE PARERI

Ricevuta la richiesta, il Presidente ne assegna l'istruttoria ad uno dei Consiglieri, secondo l'ordine di rotazione prestabilito

3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuta l'istanza di parere, il Responsabile (Consigliere istruttore) comunica l'avvio del procedimento, con indicazione del termine di conclusione (60 gg.), dell'ufficio presso cui i relativi documenti sono custoditi e l'invito a prenderne visione e a depositare documenti e deduzioni nel termine di giorni 14 dalla ricezione (art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i.).

La comunicazione va trasmessa all'avvocato istante e al cliente controinteressato.

4. PARERE MOTIVATO


Decorso il termine di 14 giorni, in mancanza di osservazioni o ragionevoli e motivati contrasti, il Responsabile formula il suo motivato parere, disponendone la comunicazione agli interessati (avvocato e cliente), con indicazione degli eventuali rimedi esperibili (ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica).

5. ACCORDO INTEGRATIVO O SOSTITUTIVO

In caso di giustificato contrasto fra avvocato e cliente, il Responsabile può convocare entrambe le parti (avvocato e cliente), invitandole a concludere un accordo diretto a determinare il concreto contenuto del parere (art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i.).

6. PREAVVISO DI RIGETTO

Se, anche sulla base delle osservazioni pervenute dal controinteressato, il Responsabile del procedimento ritiene vi siano motivi ostativi all'accoglimento della domanda così come formulata dall'istante (rigetto o riduzione della misura di compenso richiesta), lo comunica tempestivamente all'avvocato istante, invitandolo a presentare osservazioni e documenti nel termine di 10 gg. (art. 10 bis L. n. 241/1990 e s.m.i.)



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

1. Parere motivato

- **Destinatari:** istante (Avvocato) e cliente

In ogni caso il parere conclusivo va motivato (art 3 L. n. 241/1990 e s.m.i.) e comunicato, con indicazione dei rimedi esperibili (ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica).